



1377

TRIBUNALE DI CAMERINO

biglietto di Cancelleria

N. 23/2007 R.G.ESEC.IMM.

COMUNICAZIONE DI ORDINANZA PRONUNCIATA FUORI DELL'UDIENZA (artt. 176 e 311 c.p.c.)

Esec. Imm.re: CAPITALIA SPA C/ [redacted]

Il Cancelliere C1 del suddetto Ufficio

COMUNICA

- 1) Avv. R. Maceratini dom. c/o avv. Eusebi – S. Severino Marche proc. di CAPITALIA spa
- 2) Avv. Copponi – Camerino proc. di B.C.C. Csavecchia
- 3) Avv. Ludini dom. c/o avv. r. Gaeta – Camerino proc. di U.G.C. Banca spa
- 4) Avv. Cerioni dom. c/o Cancelleria Tribunale – sede proc. di M.P.S. Gest. Crediti spa
- 5) Dr. Nardi Fabio Via Mazzini 23 – S. Severino Marche (Mc)
- 6) Sig. [redacted] inale - sede

che il Giudice dott. Fernando Scolaro in data 3.10.2009 ha pronunciato, nel procedimento civile fra le parti sopra indicate, la seguente

ORDINANZA

allegata

Camerino, li 5.10.2009



Il Cancelliere C1
(rag. Sauro Cipolletti)

UD. delega

Ordinanza di vendita con delega ex art. 591 bis C.P.C.

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

Sciogliendo la riserva che precede;

Visti gli atti del procedimento di espropriazione immobiliare n. 23/2007 REG. ES. promosso dalla S.p.a. Capitalia nei confronti di [redacted], con atto di pignoramento immobiliare notificato il 30.6.2007;

Vista l'istanza di vendita depositata dal creditore procedente il 12.10.2007;

Verificata la regolarità del precetto, del titolo esecutivo e del pignoramento;

Rilevata la sussistenza in atti della documentazione di cui all'art. 567 C.P.C., tempestivamente depositata;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla vendita del compendio pignorato mediante delega ad un professionista avente sede nel circondario, avuto riguardo al numero delle procedure pendenti ed agli altri impegni gravanti sul giudice dell'esecuzione, che non ne consentirebbero la sollecita definizione se la vendita, con o senza incanto, dovesse essere effettuata davanti al giudice stesso;

P.Q.M.

Visti gli artt. 567, 569, 576 e 591 bis C.P.C.,

dispone la vendita del bene immobile pignorato con atto notificato il 30.6.2007, così come descritto nell'atto di pignoramento.

DELEGA

per il compimento delle operazioni di vendita il dott. NARDI Fabio con studio

in San Severino Marche alla Via Merzini, 23,

assegnando allo stesso il termine di sei mesi per lo svolgimento delle operazioni delegate.

DISPONE

che il delegato, oltre agli altri adempimenti previsti dall'art. 591 bis C.P.C., provveda:

- 1) ad effettuare un nuovo controllo della proprietà dei beni pignorati, sulla base della certificazione ipocatastale o della certificazione sostitutiva notarile depositata dal creditore procedente e della relazione dell'esperto già nominato ai sensi dell'art. 568, comma 3, C.P.C., accertando la conformità dei dati da essa risultanti rispetto a quelli riportati nel pignoramento e provvedendo, se del caso, ad acquisire il certificato di stato civile del debitore esecutato al fine di verificare se i beni pignorati ricadano in comunione legale ai sensi dell'art. 177 del Codice Civile;
- 2) a determinare il valore dell'immobile, a norma dell'art. 568, comma 3, C.P.C., sulla base della relazione dell'esperto di cui sopra e di ogni altro utile elemento di valutazione, eventualmente indicato dalle parti ai sensi dell'art. 173-bis, comma 4, delle disposizioni di attuazione;
- 3) a redigere l'avviso di vendita, contenente tutte le indicazioni di cui all'art. 569, comma 3, e 576, comma 1, C.P.C., con l'aggiunta della notizia che l'aggiudicatario degli immobili pignorati ha la possibilità di usufruire della concessione di un mutuo ipotecario fino alla concorrenza del 70/80 %

del prezzo di aggiudicazione presso gli Istituti Bancari facenti parte dell'ABI. Nell'avviso essere, altresì, specificato che, ai sensi dell'art. 41, comma 5, del decreto legislativo n. 385 f) l'aggiudicatario ha la facoltà di subentrare nel contratto di finanziamento purché, entro 15 giorni data dell'aggiudicazione definitiva, paghi al creditore fondiario le rate scadute, gli accessori spese, e che l'aggiudicatario definitivo, ove non intenda avvalersi della facoltà descritta in precedenza, dovrà corrispondere direttamente al creditore fondiario, entro il termine di 30 g) dall'incanto, senza attendere il prosieguo della procedura e la graduazione dei creditori, l'85 h) saldo del prezzo di aggiudicazione, fino a concorrenza del credito del predetto Istituto per crediti accessori e spese, versando il restante 15 % al delegato, con le modalità di cui alla successiva d). Il delegato provvedere a richiedere la pubblicità prescritta dall'art. 490, comma 1, C.P.C., i) quella prevista dal comma 3 dello stesso articolo con le seguenti modalità:

1. affissione di manifesti a Camerino e nel Comune dove si trova l'immobile pignorato;
2. pubblicazione, per estratto, su un quotidiano locale a maggiore diffusione, da individuare l) il "Resto del Carlino", il "Messaggèro" ed il "Corriere Adriatico";
3. pubblicazione sul sito Internet del Tribunale di Camerino.

Al fine del compimento delle operazioni connesse alle vendite, il delegato richiederà al creditore precedente il versamento degli importi ritenuti necessari. La pubblicità dovrà essere ultimata almeno m) giorni prima della data fissata per l'incanto o per le offerte di acquisto di cui all'art. 571. Nell'avviso essere specificato che tutte le operazioni di cui agli artt. 569 e seguenti saranno effettuate dal delegato n) presso il suo studio o nel diverso luogo da lui indicato e che ogni ulteriore informazione potrà essere acquisita presso di lui. L'avviso dovrà, altresì, contenere, oltre alla precisazione che gli immobili posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, anche le indicazioni di cui all'art. 570 C.P.C.. L'avviso dovrà, infine, contenere l'indicazione dell'ammontare del deposito per le spese di o) che l'aggiudicatario dovrà effettuare contestualmente al saldo del prezzo, con l'avvertimento che la somma versata dopo l'aggiudicazione sarà imputata prima alle spese e poi al residuo prezzo. Nel p) cui sull'immobile oggetto di incanto gravino trascrizioni non suscettibili di cancellazione con il decreto di trasferimento, è necessario fare espressa menzione di tale circostanza, anche soltanto generica, nell'avviso di vendita e nel relativo estratto.

- d) a ricevere le buste contenenti le offerte di acquisto per la vendita senza incanto, le domande di partecipazione all'incanto e le relative cauzioni ai sensi dell'art. 580 C.P.C., da versarsi con un assegno circolare intestato allo stesso professionista nella misura indicata nell'avviso di vendita, nonché q) a ricevere i depositi per le spese di vendita, da versarsi al delegato, unitamente al saldo del prezzo di aggiudicazione, nella misura indicata nell'avviso di vendita;
- e) alla comparizione delle parti, degli offerenti e dei creditori iscritti non intervenuti ex art. 572 per deliberare sulle offerte di acquisto senza incanto e per gli ulteriori adempimenti di cui agli artt. 573 e 574, ed a procedere all'incanto, nel giorno, nell'ora e nel luogo di cui all'avviso di vendita.

visc le modalità di cui all'art. 581, redigendone verbale ai sensi dell'art. 591 bis, commi 4 e 5;

38: f) ad effettuare, nello stesso luogo di cui al punto e), la gara prevista dall'art. 584 C.P.C., dando gli
gion opportuni provvedimenti e comunicando tale circostanza all'aggiudicatario, adempiendo alla
essc pubblicità ai sensi dell'art. 570 C.P.C, e del punto e), dandone avviso ai creditori tutti almeno 20
esci giorni prima dell'esperimento;

30 g) a ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina di cui all'art. 583 c.p.c.;

l'85 h) a versare l'importo della cauzione, delle spese per il trasferimento della proprietà e del prezzo di
er c aggiudicazione su un libretto di risparmio intestato al debitore esecutato, nella forma prevista per i
siva depositi giudiziali;

C., i) a dare tempestivo avviso al Giudice dell'esecuzione del mancato versamento del saldo del prezzo di
aggiudicazione entro il termine fissato per l'adozione dei provvedimenti previsti dagli artt. 587 C.P.C,
e 176 e 177 disposizioni di attuazione al C.P.C.;

ridi l) a fissare, nel caso di incanto deserto, una nuova vendita, ai sensi dell'art. 591 C.P.C., con le modalità
che precedono, fissando, se richiesto dal creditore procedente o da altro creditore munito di titolo
esecutivo, un prezzo fino ad un quarto inferiore rispetto a quello precedente, dando, in ogni caso,
ci comunicazione al Giudice dell'esecuzione del relativo esito;

altr m) ad autorizzare l'assunzione dei debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario, ai sensi dell'art.
vis 508 C.P.C.;

l d n) a limitare, ai sensi dell'art. 585, comma 2, C.P.C., nell'ipotesi in cui l'aggiudicatario definitivo sia un
trà creditore ipotecario o sia autorizzato ad assumersi un debito garantito da ipoteca a termini del citato
obi art. 508, il versamento del prezzo di aggiudicazione nella misura occorrente per le spese e per la
rt. soddisfazione degli altri creditori che potranno risultare capienti;

di o) a fissare il termine sull'istanza di cui agli artt. 589 e 590 C.P.C, entro il quale l'assegnatario deve
to versare il prezzo e le spese, dandone comunicazione immediata agli altri creditori;

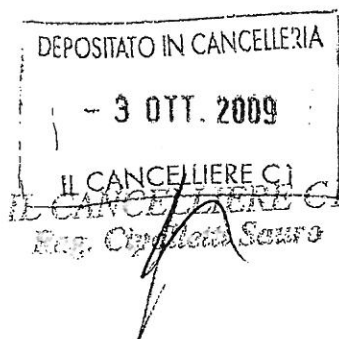
el p) a predisporre, una volta effettuato il versamento del prezzo ai sensi degli artt. 585 e 590, comma 2,
de C.P.C., il decreto di trasferimento, da trasmettere senza indugio al Giudice dell'esecuzione,
ica unitamente al fascicolo processuale, allegando, se previsto dalla legge, il certificato di destinazione
urbanistica dell'immobile; nel decreto dovrà essere fatta menzione anche della situazione urbanistica
me dell'immobile risultante dalla documentazione acquisita nel fascicolo processuale nonché delle
i e circostanze di cui all'art. 585, comma 3, C.P.C, relative ad eventuale finanziamento ipotecario;

nc q) alla esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di
pr trasferimento, alla comunicazione dello stesso a Pubbliche Amministrazioni negli stessi casi previsti
per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento, nonché, su istanza dell'aggiudicatario,
12 all'espletamento delle formalità di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni
a ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato dal Giudice dell'esecuzione ai sensi
d dell'art. 586 C.P.C.; il delegato provvederà, inoltre, ai sensi dell'art. 164 delle disposizioni di

attuazione al C.P.C., ad ogni altro incombente, anche di carattere fiscale, che a termini di legge si necessario o conseguente al trasferimento del bene;

- r) alla formazione del progetto di distribuzione, da trasmettere al Giudice dell'esecuzione unitamente al fascicolo processuale, previo compimento delle formalità previste dall'art. 591 bis n. 5 C. previa acquisizione dal creditore procedente e dai creditori intervenuti dei conteggi aggiornati dei crediti e di nota delle spese nonché previa acquisizione del provvedimento del C. dell'esecuzione di liquidazione del proprio compenso, determinato ai sensi del D.M. 25 maggio 1988 n. 313. A tal fine il delegato fisserà ai creditori un termine, non inferiore a 30 giorni, per far pervenire presso la cancelleria del Tribunale le dichiarazioni di credito e le note delle spese processuali sostenute, presentando entro lo stesso termine l'istanza di liquidazione del proprio compenso. Il delegato procederà, quindi, alla redazione del progetto non appena ricevute le note spese liquidate, osservando le norme sulle cause di prelazione. Il ricavo netto da distribuire dovrà essere depositato su sei libretti di risparmio, nella forma prevista per i depositi giudiziali, uno per ogni lotto, intestato al debitore esecutato. Nel caso in cui residuino somme da restituire all'aggiudicatario, il delegato provvederà a restituirle direttamente all'avente diritto non appena terminati tutti gli adempimenti relativi al decreto di trasferimento. Il delegato dovrà procedere, senza indugio, al compimento delle operazioni delegategli, con esclusione di ogni facoltà di rinviare o sospendere gli incanti ovvero di ritardare la fissazione se non per ordine del Giudice dell'esecuzione e curerà il sollecito versamento di tutte le somme acquisite alla procedura con le modalità di cui alla lettera h), allegando, alla definitiva restituzione del fascicolo processuale, fotocopia dei relativi movimenti e speci-
- tutte le somme Percepite delle spese effettuate e del ricavo netto.

Camerino, 2 ottobre 2009



Il Giudice dell'esecuzione (Dr. Fernando SCOL)

